

STATUTO

**GABRIELLA UGOLINI
SOCIETA' COOPERATIVA
EDUCATIVA
E SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTESCUDO-MONTE COLOMBO
RN VIA ASILO 1
Numero REA: RN - 300558
Codice fiscale: 03610220406
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla raccolta n. 12.928

Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA -SCOPI

ART. 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma uno, lettera a), della legge 8.11.1991 n. 381, è costituita una società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata: "GABRIELLA UGOLINI SOCIETA' COOPERATIVA EDUCATIVA E SOCIALE O.N.L.U.S.". La sede della società è posta nel comune di Montescudo. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesimo Comune è deliberato dall'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali ed unità locali, uffici nell'ambito del medesimo comune o altrove purchè in Italia. La Cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è disciplinata dalle vigenti norme di legge previste per le cooperative sociali e dal presente statuto nonché dalle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

ART. 2. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060. Compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO – OGGETTO

ART. 3. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, senza fine di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In relazione a quanto sopra la Cooperativa può stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere gestire e/o offrire: servizi sociali professionali, assistenza economica, assistenza domiciliare, centri diurni, comunità alloggio, centri di accoglienza, soggiorni vacanze, assistenza abitativa, affidamento familiare, assistenza post penitenziaria, servizi per l'educazione, promozione culturale, morale e religiosa dei bambini e dei ragazzi agendo secondo quella tradizione cristiana che è patrimonio storico del popolo italiano e nel rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei Regolamenti. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma

subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i contratti a progetto. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 4. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà, in conto proprio e/o in conto terzi:

- organizzare e gestire asili nido, scuole di ogni ordine e grado, attività educative parascolastiche, di danza, di ginnastica, organizzare servizi di ripetizione e di recupero anni scolastici;
- organizzare e gestire corsi e attività di formazione o aggiornamento professionale, preparazione concorsi;
- organizzare spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, attività pubblicitarie, attività di comunicazione, di ricerca economica e sociale;
- organizzare e gestire attività ricreative per ragazzi e adulti, kinderheim, circoli ricreativi, culturali, artistici, sportivi;
- prestare servizi di facchinaggio vari, lavorazioni per conto terzi, gestione d'agenzie di recapito, servizi di traslochi e autotrasporti di merci per conto terzi, gestione di servizi di portabagagli nelle stazioni FF.SS., manipolazioni di merci, gestione e movimentazione di magazzini, operazione d'imballaggio e assemblaggio;
- noleggiare cicli, moto, natanti, auto ed autocarri con o senza autista, autoveicoli speciali e piattaforme aeree;
- svolgere attività di montaggio, smontaggio e pulizia, allestimento ed arredamento per fiere, mostre, congressi, convegni, meeting e ricevimenti;
- prestare servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a macchinari ed impianti industriali e di materiali infiammabili, di cabine telefoniche e di distributori di gettoni;
- svolgere lavori di manutenzione stradale, comprese le opere di segnaletica e sicurezza stradale e di assistenza tecnica e contabile ai cantieri;
- raccogliere e smaltire rifiuti speciali ospedalieri;
- svolgere attività di nettezza urbana, d'igiene urbana, d'igiene ambientale (spazzamenti, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, ecc), lavaggio cassonetti e contenitori per nettezza urbana e rifiuti;
- prestare servizi di pulizie generali e speciali per ambienti civili, industriali, ospedalieri e sterilizzazione d'attrezzature ed ambienti ospedalieri ed in genere di locali ed ambienti pubblici e privati;
- prestare servizi di pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi compreso il riordino ambienti e camere, rifacimento letti a comunità, alberghi e complessi ricettivi in genere;
- prestare servizi di pulizie locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, traghetti, vaporette e natanti e pulizia e lavaggio di autoveicoli e beni mobili in genere;
- prestare servizi di pulizie e gestione di stabilimenti igienici, anche con bagni e docce, nonché lo svolgimento di tutte quelle altre attività considerate complementari alla conduzione di alberghi, compreso la pulizia di spiagge;
- svolgere attività di raccolta, cernita, stoccaggio, trasferimento e trasporto, recupero, trattamento, riciclaggio e smaltimento di rifiuti di ogni classificazione e morfologia, per mezzo di contenitori, automezzi, impianti e tecnologie specifici;
- svolgere servizi complementari all'attività agricola e per la cura di aree

verdi, sfalcio d'erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, potature alberi e piante ornamentali; gestione di vivai piante e fiori;

- svolgere attività di recupero, restauro, catalogazione, custodia e sorveglianza di beni culturali e ambientali nonché di documenti per conto terzi;
- prestare servizi di hostess, promoters, pubbliche relazioni, marketing diretto, telemarketing, distribuzioni di materiali pubblicitari e stampati in genere;
- organizzare fiere, congressi, convegni, meeting, spettacoli e servizi connessi;
- prestare servizi di lettura e rilevazioni utenze;
- prestare servizi di ricerca, selezione e formazione di personale;
- gestire bar, ristoranti, alberghi, mense, distributori automatici e prestare servizi di catering in conto proprio e/o presso alberghi, cliniche, ospedali e comunità; gestione di ticket restaurant;
- svolgere attività commerciali all'ingrosso e al minuto in sede fissa o ambulante dei beni compresi nelle tabelle merceologiche ministeriali, con esclusione della I e della II;
- svolgere attività di agenzia di commercio con o senza deposito e di import-export e distribuzione di giornali, libri, riviste e pubblicazioni in genere;
- gestire impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibili, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e soli ad Enti Pubblici e Privati, manipolazione di carburanti, combustibili ed oli;
- svolgere servizi di portierato e ricevimento, di lavanderia e stireria n alberghi, comunità, case dello studente, ecc;
- gestire rivendite autorizzate di biglietti di viaggio per via terrestre, marittima ed aerea per conto di Enti Pubblici e Privati, di persone e cose;
- gestire servizi comunali quali affissioni di manifesti, riscossione di tributi e gestione di parcheggi;
- elaborare e gestire banche dati nonché produrre e distribuire software;
- gestire lavanderie, stirerie, tintorie e noleggiare biancheria;
- gestire biblioteche, musei, pinacoteche, impianti sportivi e ricreativi e i servizi collegati;
- svolgere attività di cellophanatura, rilegatura, etichettatura, prezzatura di libri e documenti e svolgere attività di tipografia e di stampa in genere;
- gestire servizi portuali e aeroportuali e di ricovero e rimessaggio imbarcazioni;
- prestare servizio di recupero crediti e informazioni commerciali;
- noleggiare uffici arredati o prestare servizi collegati quali centralino, segreteria e ricevimento.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà inoltre:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;
- dare adesioni ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa nonché aderire ad un gruppo paritetico cooperativo ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile;

– raccogliere finanziamenti in denaro dai soci con o senza obbligo di rimborso e concedere prestiti ai soci stessi, il tutto nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento;

– richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da soggetti privati e pubblici in qualsiasi forma costituiti;

– contrarre mutui, aperture di credito, operazioni di factoring e leasing, e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie;

– costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

SOCI

ART. 5. Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci operatori prestatori i lavoratori di ambo i sessi che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti interni. Possono essere, altresì, ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere ammessi soci operatori fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

Possono essere ammessi soci operatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, sia come soci fruitori che sovventori di cui al successivo art. 16.

ART. 6. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

2. l'identificazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne presa visione;

	3. l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge o di statuto; 4. l'incondizionata accettazione dello statuto e delle deliberazioni regolarmente assunte; 5. la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto. La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a codesto organo i poteri relativi; c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere; d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali; e) l'incondizionata accettazione dello statuto e delle deliberazioni regolarmente assunte. La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. Nel libro soci può essere riportato, ove comunicato, anche il numero di fax l'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio. ART. 7. I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile. Essi sono, inoltre, obbligati: a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto; b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; c) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo. Tali somme versate per sovrapprezzo

saranno accantonate in apposito fondo e rimborsate a norma dell'art. 9 della

legge 59/92;

d) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

e) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

f) non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

ART. 8. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'organo amministrativo della cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dall'art 7 del presente statuto.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione

professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9. La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 10. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;
- c) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento. La delibera di emissione delle quote a favore dei Soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa potrà indicare un termine decorso il quale il titolare delle quote avrà diritto a recedere dalla società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 11. Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali, nonché qualora il socio incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento e, nel caso di socio volontario, qualora questi abbia cessato il rapporto di volontariato nella cooperativa;
- c) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno di 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovuti alla società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa;

- e) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto;
- f) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- g) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- h) che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- i) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- j) che senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti e concorrenti con quelle della cooperativa.

ART. 12. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata a.r. o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 13. I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato, al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART. 14. In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. Qualora il rimborso non avvenga entro quattro mesi dalla morte del socio gli eredi possono designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto.

Gli eredi possono in alternativa chiedere che uno di essi succeda nella qualità di socio: il designato diventa socio se possiede i requisiti per l'ammissione e se la designazione viene accolta dall'organo amministrativo al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla dal decesso del socio.

ART. 15. I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla chiusura del bilancio di esercizio nel corso del quale si è verificato limitatamente al socio lo scioglimento del rapporto sociale.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

SOCI SOVVENTORI

ART. 16. Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci

sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che società in qualunque forma costituite, associazioni ed enti pubblici o privati, dotati o meno di personalità giuridica. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale. La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote ai soci sovventori.

Il rimborso avverrà dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili;
- 3) a conservare la propria partecipazione per un termine non inferiore a tre anni.

POSSESSORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 17. La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "quote di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "quote di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati per legge. La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "quote di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle «quote di partecipazione cooperativa», se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote. Per la disciplina delle "quote di partecipazione cooperativa", sarà adottato, in conformità alla normativa vigente in materia, un apposito regolamento. I possessori di «quote di partecipazione cooperativa» sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

REGOLAMENTI

ART. 18. Potranno essere approvati specifici regolamenti, per disciplinare lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale, le quote dei soci sovventori e le quote di partecipazione cooperativa, ed ogni altro rapporto della cooperativa con i soci o titolari di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa nel rispetto delle norme vigenti

I regolamenti suddetti saranno proposti dall'Organo Amministrativo e saranno approvati dall'assemblea.

ART. 19. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto

- a) della qualifica / professionalità;
- b) dei compensi erogati;
- c) del tempo di permanenza nella cooperativa;
- d) della tipologia del rapporto di lavoro;
- e) della produttività;
- f) delle retribuzioni dei soci. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
 - in forma liquida;
 - mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove quote di capitale;
 - mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di importo non inferiore a Euro 30,00 (trenta), né di importo maggiore ai limiti di legge, superabili ai sensi di legge in caso di conferimento di beni o crediti, di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di quote dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

a.2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento);

- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dal sovrapprezzo;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

ART. 21. Il capitale sottoscritto, qualora di importo corrispondente al minimo di statuto o di legge, dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione, le quote detenute dai soci operatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza

l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. Le quote nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione.

Il socio sovventore che intenda vendere la propria quota dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare la propria quota o parte di essa, il prezzo della cessione, i termini di pagamento ed il nominativo dell'acquirente. Ove il prezzo fosse ritenuto eccessivo, in mancanza di accordo il prezzo sarà stabilito dal Collegio Arbitrale, di cui al presente statuto, in base al valore effettivo della quota posta in vendita. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. La quota del socio sovventore alienante sarà acquistata da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra loro.

ART. 22. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali in conformità a quanto previsto dagli articoli seguenti.

ART 23. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e successivamente sulla distribuzione destinazione degli utili annuali, nei limiti previsti dalla legge, attribuendoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
- e) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto; è in ogni caso fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, le quote dei soci sovventori e quelle di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero da ogni altro fondo di

riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

ORGANI SOCIALI

ART. 24. Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) il Revisore, se nominato;

DECISIONE DEI SOCI

ART. 25 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia. La convocazione della stessa deve effettuarsi mediante avviso, contenente:

- l'ordine del giorno;
- il luogo, la sede;
- la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, nonché la deliberazione proposta per esteso nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del presente statuto.

L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi, ivi compreso fax, posta elettronica, avviso consegnato a mano e riscontrato con firma apposta in calce dal destinatario che ne assicurino la ricezione da parte dei destinatari. In ogni caso, l'avviso di convocazione va affisso nel rispetto dello stesso termine, nei locali della sede sociale. L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 26. L'Assemblea:

- 1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali e alla eventuale revoca;
- 3) determina l'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci e del revisore, se nominati;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore, se nominati;
- 5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni e scissioni;
- 6) autorizza l'Organo Amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;
- 7) approva i regolamenti predisposti dall'Organo Amministrativo;
- 8) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

9) delibera su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dallo statuto o dalla legge.

L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni richieste dalla legge, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'Organo Amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o sia ne fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un terzo dei soci cooperatori.

ART. 27. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

ART. 28. Le votazioni devono essere palesi.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

E' ammesso il voto per corrispondenza ed è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla

azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro socio;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ART. 29 Hanno diritto al voto in Assemblea i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92. In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci cooperatori persone giuridiche hanno un voto plurimo in misura variabile comunque non superiore a cinque voti secondo la seguente tabella:

– un voto per conferimento fino a Euro 5.000 (cinquemila/00);

– due voti per conferimenti fino a Euro 10.000 (diecimila/00);

– tre voti per conferimenti fino a Euro 15.000 (quindicimila/00);

– quattro voti per conferimenti fino a Euro 20.000 (ventimila/00);

– cinque voti per conferimenti fino a Euro 25.000 (venticinquemila/00). Il

socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia dipendente, amministratore, sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente; in caso di loro assenza a presiedere l'Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario scelto anche tra non soci e, quando occorrono, due

scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale assembleare deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari, astenuti o dissenzienti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30. La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri o da un Amministratore Unico o da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti. Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea tra i propri Soci. L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Ai soci enti pubblici spetta la nomina di un amministratore, in ogni caso la maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

L'Organo Amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, con funzioni vicarie del Presidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, nonché le materie di cui all'art. 2381 cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi siano materie su cui deliberare, nonché qualora sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax o messaggio di posta elettronica, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati ovvero sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ove nominato e gli altri informati sulle materie da trattare non si oppongano. Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società. Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente

ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Competono al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico i più ampi poteri per la gestione della società. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
 - c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
 - d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
 - e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
 - g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
 - h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
 - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
 - k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
- l) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. Agli amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina e qualora, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo

amministratore, decadono tutti gli altri.

Qualora sia stato nominato il Consiglio d'Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato. In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza e della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo. Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, o dal più anziano dei soci fondatori.

ART. 31 All'Amministratore unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e all'amministratore delegato, nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale competono agli amministratori nominati senza dar luogo al consiglio di amministrazione, in via tra loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 32. Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale. Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e nel caso in cui tutti i suoi membri siano iscritti nell'albo dei revisori contabili, agli stessi potrà essere affidato anche il controllo contabile.

Qualora non sia nominato il Collegio Sindacale, l'assemblea ha facoltà di

nominare un revisore o società di revisione, cui affidare il controllo contabile, richiamandosi la disciplina dell'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 34. In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 N. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenuto dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le quote di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

F.TI: TORRIANI SIMONA - MAURO PLESCIA NOTAIO

ALL. "B" ALLA RACC. N. 12.928

ELENCO SOCI

GABRIELLA UGOLINI SOCIETA' COOPERATIVA EDUCATIVA E SOCIALE ONLUS

N.	Cognome Nome	Data e luogo di nascita	Indirizzo di residenza	Città di residenza	Presenti	Delega	Assenti	
1	Nisi Sara	Rimini 17/11/1979	Via g di Vittorio,63	Coriano RN			X	dipend. Indet./socio
2	Anna Alleva	25/09/1978 Guardigliare CH	Via Cà Baldone 1F	Montescudo RN	X			dipend. Indet./socio
3	Tykaska Stella	26/08/1978 Ucraina	Via eco,7/A	Montescudo-M.Colombo			X	dipend. Indet./socio
4	Luisa Esposito	29/01/1981 Caserta CA	Via Togliatti 12	Verucchio RN	X			dipend. Indet./socio
5	Alessandro Marrocco	26/02/1992 Isernia	Via Chiesa Nuova 12	Montescudo - Monte Colombo	X			dipend. det./socio
6	Fosci Sandra	30/12/1970 Riccione	Via Palazzo 377	M.Colombo (m)			X	dipend. Indet./socio
7	Schilliaci Maria	20/03/1972 Palermo	C.so Europa 20/d	Sassofeltrio (PU)	X			dipend. Indet./socio
8	Perinato Laura	Cavarzere (VE) 22.01.1981	Via Straccarino 33	Montescudo-Monte Colombo (RN)			X	socio volontario
9	Giannini Lucia	Cattolica (RN)	Via A.de Gasperi	Montescudo-Monte Colombo (RN)			X	dipend. Indet./socio
10	Calcagille Stefania	17/02/1978 Lecce	Via Pietro Verri n. 7	Rimini RN	X			dipend. Indet./socio
11	Torriani Simona	02/08/1975 Rimini	Via Guido Rinaldi n.28	Montescudo RN	X			Presidente cda
12	Fusco Antonietta	09/07/1994 Santa Maria Capua V. (CE)	Via I° Maggio 26	Monte Grimano			X	dipend.Indet./socio.
13	Luzi Eleana	Foligno (PG) 01/02/1975	S.Nicolò 4	Trevi (PG)	X			dipend. det./socio
14	Esposito Alessia	Nola 01/11/1989	Borgo Malatesta 22	Montescudo-Monte Colombo (RN)	X			dipend. Indet./socio
15	Benucci Elisa	Arezzo AR 12.08.1991	Viale Verdi n.48	Riccione RN	X			dipend. Indet./socio
16	Cecchetti Alessia	Foligno (PG) 21/05/1973	VIA CAMPANA, 7	Spello (PG)	X			dipend. Indet./socio
17	La Gioia Maria	Brasile 15/06/1993	Riccione	Riccione	X			dipend. det./socio
18	Lupi Valentina	Urbino 23/06/2019	S.Pertini 3	Montescudo-Monte Colombo (RN)			X	dipend. Indet./socio
19	Di Virgilio Debora	Rimini 24/09/1998	VIA PALAZZO 377	Montescudo-Monte Colombo (RN)			X	socia volontaria
20	Alessandrini Morgana	RIMINI 19-05-2003	Loc. Ca'Secco n 6	Montegrifmano Terme (PU)			X	socia volontaria
	Montescudo 30.06.2022				Il Presidente			
					Torriani Simona			



Torriani Simona

21 di 21